

COMUNE DI PATRICA

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA DEL CAMPO DI BOCCE IN LOCALITA' QUATTRO STRADE.

L'anno 2023, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

- Il Comune di Patrica, con sede in Patrica, via del Plebiscito n° 1 , C.F. 00283070605, rappresentato dalla Dott.sa Simona Tanzi, Segretario Comunale del Comune di Patrica, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto del Comune di Patrica, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 ed in esecuzione della determina dirigenziale n_____del_____, già esecutiva (concedente);

E

- La Società/Associazione sportiva _____
con sede in _____, via _____
C.F / P. IVA _____, in persona del Sig. _____
nato a _____, il _____, residente a _____
in via _____, che interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione sportiva giusto atto di nomina del _____(concessionario);

PREMESSO

- che l'art. 90, comma 25, della legge 289 del 2002 prevede che nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- che D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 38, la cui entrata in vigore è prevista per il primo gennaio 2022, all'art. 6 prevede che "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive" (comma 1), che "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari" (comma 2); e che "Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente";

- che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi, da concedere in uso a soggetti qualificati al fine di rispondere alle richieste dell'utenza sportiva presente nel territorio;
- che con delibera della Giunta Comunale di Patrica n° _____ del _____ è stato dato indirizzo per procedere all'affidamento degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica mediante concessione amministrativa previo espletamento di apposita procedura selettiva e sono stati individuati i criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- che il Comune di Patrica, in particolare, è proprietario di un campo di bocce, sita in *Patrica*, alla località Quattro Strade;
- che con determina dirigenziale n _____ del _____ è stata indetta una procedura selettiva mediante Avviso Pubblico per l'affidamento del predetto impianto sportivo ad una Società/associazione sportiva;
- che, all'esito della procedura l'affidamento dell'impianto è stato aggiudicato alla Società/Associazione sportiva denominata _____;
- che con Determinazione Dirigenziale n _____ del _____, all'esito della valutazione delle domande pervenute, è stata disposta l'affidamento dell'impianto sportivo privo di rilevanza di proprietà del Comune di Patrica denominato " _____ " alla Società/Associazione _____;

Preso atto delle risultanze degli atti della procedura selettiva, degli atti della Commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione del campo di bocce in località Quattro Strade, agli atti dell'ufficio, ed in esecuzione della richiamata determina dirigenziale n _____ del _____, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della concessione, tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "Comune" o "Amministrazione Comunale" o "Concedente": il Comune di Patrica;
- b) "Concessionario": La società/ associazione sportiva dilettantistica/ Enti di promozione sportiva/ Discipline sportive associate/ Federazioni sportiva nazionale _____, che assume in carico la gestione dell'impianto;
- c) "Codice degli appalti": Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d) "Impianto": la struttura sportiva affidata in gestione, descritta nell'art. 2 della presente convenzione;
- e) "Gestione dell'impianto": tutte le attività per garantire il suo corretto e funzionale uso secondo gli scopi per i quali è stato realizzato.
- f) "Attività propedeutiche e/o strumentali": Tutte le attività necessarie all'utilizzo dell'impianto tra cui, in particolare, la vigilanza degli immobili, la manutenzione delle strutture, le pulizie, l'apertura e la chiusura degli immobili che costituiscono il complesso sportivo;
- g) "Gestione dell'attività sportiva": l'attività sportiva svolta all'interno dell'impianto in aderenza alle regole e alla disciplina del CONI;

Art. 2 OGGETTO

1. Il Comune di Patrica (*Concedente*), come sopra rappresentato, concede in gestione alla Società/ Associazione sportiva dilettantistica/ Ente di promozione sportiva/ Discipline sportive associate/ Federazioni sportiva nazionale _____ che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione del campo di bocce in località Quattro Strade.
2. L'impianto sportivo e le relative strutture ed attrezzature, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, pienamente noti al concessionario. L'esatta attuale consistenza dell'impianto e del suo stato d'uso, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, verranno fatte risultare da un apposito verbale di consegna, da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati. Il concessionario prenderà materialmente possesso dell'impianto con la sottoscrizione del verbale. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.
3. Il concessionario dà atto del fatto che l'impianto, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

Art. 3 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. Finalità della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile, agli anziani ed ai portatori di handicap, con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.
2. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di consentire lo svolgimento delle attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive.
3. Lo scopo specifico della presente convenzione attiene alla gestione, all'utilizzo, alla custodia, alla conservazione ed al miglioramento delle strutture e dell'impianto sportivo indicato, per finalità sportive a cui sono destinati.
4. Fine della convenzione è altresì quello di far collaborare il concessionario alla promozione dello sport ed alle finalità sociali del Comune.
4. Gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali e di aggregazione sociale che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico, per iniziative ed eventi organizzati dalle scuole, per manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dal Comune.
5. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
 - b. utilizzazione dell'impianto per finalità sportive da parte di altre associazioni sportive e da parte dei cittadini, anche non associati;
 - c. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive o sociali e culturali e di aggregazione sociale organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
 - d. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

Art. 4 CUSTODIA DELL'IMPIANTO E DELL'AREA VERDE

1. Il Concessionario dovrà provvedere a custodire l'impianto sportivo e le attrezzature annesse con la necessaria diligenza, rispondendo delle omissioni a norma del codice civile.
2. L'Amministrazione comunale fornirà al concessionario copia delle chiavi necessarie per l'accesso all'area. È fatto divieto di consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.
3. In caso di sostituzione, copia delle chiavi dovrà essere sempre tempestivamente consegnata, a cura e spese del concessionario, al Comune di Patrica, a mani del dirigente o del funzionario preposto, con contestuale redazione di verbale di consegna.
4. L'obbligo di custodia è steso a tutta l'area verde oggetto della concessione.

Art. 5 GESTIONE DELL' IMPIANTO

1. Ai fini della ordinaria conduzione dell'impianto e dell'area oggetto della concessione, il Concessionario dovrà provvedere allo svolgimento di tutte le ordinarie attività di gestione e di ordinaria manutenzione necessarie per la conservazione in buono stato e la corretta utilizzazione dell'impianto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- all'apertura e chiusura dell'impianto e degli accessi all'area;
 - al servizio di pulizie necessario all' uso dell'area e degli ambienti utilizzati, ivi compresi quelli destinati agli spettatori;
 - al servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
 - al servizio di pulizie annuale oppure, ove dovesse rendersi necessario, mensile, dell'area e degli impianti;
 - alla manutenzione degli immobili, degli eventuali arredi, delle attrezzature, e degli impianti tecnologici - elettrici - idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, ove esistenti, provvedendo a tutto quanto necessario per assicurare la sicurezza, l'igiene e l'idoneità all'uso dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze;
 - alla manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, al taglio erba, alla potatura delle piante eventualmente esistenti;
 - alla manutenzione dell'area di gioco;
 - alla riparazione, verniciatura e manutenzione di cancelli, cancellate, reti di recinzione;
 - alla manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
 - alla verifica periodica degli impianti elettrici e tecnologici in genere ed a tutte le verifiche ed adempimenti amministrativi connessi al loro uso;
 - al pagamento delle utenze necessarie per il funzionamento dell'impianto;
 - acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto o di servizi annessi.
2. Tutte le spese, gli oneri, le tasse necessari per l'ordinaria gestione dell'impianto affidato in concessione sono a carico del concessionario, senza diritto di rimborso.
3. L'uso dell'impianto sportivo deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di

attività sportive, ricreative e sociali.

4. L'accesso all'impianto dovrà essere garantito dal concessionario, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato ed a tutti i cittadini.

5. I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- > la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- > garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- > mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale tramite specifici progetti.

6. Il concessionario potrà usare gli impianti solo per gli scopi indicati nella presente convenzione.

7. È vietata la cessione a terzi, con o senza corrispettivo, della gestione dell'impianto o di parti di esso o delle attrezzature ivi esistenti.

Art. 6 UTENZE

1. Il Concessionario intesterà a proprio nome tutte le utenze presenti nell'impianto sportivo (gas, luce, acqua, tasse/canoni, oneri per permessi, ecc.), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto e, comunque, prima dell'avvio di qualsivoglia attività, anche preliminarmente all'uso dello stesso, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. In caso di mancanza delle utenze necessarie per la gestione dell'impianto, il concessionario provvederà tempestivamente alla stipula dei relativi contratti ed alla predisposizione degli allacci.

Art. 7 INTERVENTI CHE RICHIEDONO PERMESSI, AUTORIZZAZIONE O ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. La stipula della presente convenzione non costituisce titolo autorizzatorio per la realizzazione di interventi o lavori che necessitano di permessi, autorizzazioni o per i quali sia prevista la presentazione di SCIA o comunicazioni al Comune di Patrica o altri Enti.

2. Gli interventi indicati nell'offerta presentata dal concessionario e ritenuti ammissibili potranno pertanto essere realizzati solo previo rilascio dei permessi o delle autorizzazioni previste dalla legge e dai vigenti regolamenti da parte degli uffici a ciò preposti o previa presentazione della SCIA o invio delle comunicazioni previste.

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa, ivi compreso il codice degli appalti, in quanto applicabile.

Art. 8 USO DEGLI IMPIANTI

1. L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi comunali si ispira al principio del libero accesso, a favore della generalità dei cittadini del Comune di Patrica.

2. L'impianto sportivo potrà essere utilizzato dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. Direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove

- richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. Dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. Il concessionario è tenuto a consentire tale uso, titolo gratuito, per un massimo di 15 giorni all'anno;
 - c. Dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito, per un massimo di 20 giorni all'anno, e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
3. L'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente l'impianto per il numero massimo di giornate previste dal comma 2 del presente articolo, secondo il calendario concordato o, in mancanza, previa comunicazione da inviare con 15 giorni di anticipo. L'uso dell'impianto da parte delle istituzioni scolastiche è di norma limitato agli orari scolastici, fatta salva specifiche ed occasionali esigenze da concordare con il concessionario.
4. Il concessionario, nei casi di utilizzo dell'impianto da parte del Comune o delle istituzioni scolastiche è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:
- apertura, chiusura e custodia degli impianti;
 - supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
 - presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi ed antinfortunistici.
5. L'accesso e la fruizione dell'area verde dovrà essere consentito, in forma gratuita a tutti i cittadini.

Art. 9 MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
2. Il concessionario può usare gli impianti per lo svolgimento dell'attività sportiva prevista, ivi compresi gli allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni, per le attività amministrative e sociali, per ogni altro tipo di attività compatibile.
3. In nessun caso il concessionario potrà essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta, né richiedere pagamenti per l'attività svolta o per costi sostenuti per la manutenzione e la gestione dell'impianto affidato in concessione.

Art. 10 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. L'impianto sportivo, in assenza di locali a ciò destinati, non potrà essere utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande né da parte del concessionario, né da parte di terzi.
2. In concomitanza con l'attività sportiva potrà essere occasionalmente esercitata, al di fuori degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività sportiva, la somministrazione di alimenti e bevande, escluse quelle alcoliche, previa acquisizione, da parte del concessionario, delle autorizzazioni previste per lo svolgimento di tali attività.

Art. 11 DURATA DELLA CONVENZIONE E PROROGA

1. La presente convenzione ha la durata di **3 (tre) anni** e decorre dalla data di sottoscrizione del verbale

di consegna dell'impianto.

2. È facoltà del concessionario recedere della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione con posta elettronica certificata da inviarsi all'altra parte con almeno 6 (sei) mesi di anticipo.

3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.

4. Per specifiche esigenze dell'Amministrazione comunale o del concessionario, debitamente motivate, è facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione, anche in relazione alla durata, con apposito atto integrativo. La proroga della durata è ammessa solo nei casi e nei termini espressamente previsti dalla presente convenzione.

5. La proroga è altresì ammissibile per il tempo necessario all'espletamento ed alla conclusione delle nuove procedure di affidamento

6. Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza della concessione la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario, per qualsiasi motivo, non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore, a richiesta dell'Amministrazione comunale, è tenuto a custodire l'impianto, con facoltà di utilizzarlo in conformità alla destinazione prevista, fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso, salvo ipotesi eccezionali determinate da cause imprevedibili, non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

Art. 12 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

1. Nel caso inadempimento da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2. Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3. In caso di revoca per inadempimento agli obblighi assunti con la presente convenzione o di risoluzione per mancato pagamento del canone, il concedente non avrà diritto ad alcun indennizzo per i lavori e le opere realizzate sull'impianto.

Art. 13 REVOCA

1. Il concedente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, potrà, con provvedimento motivato, revocare in qualunque momento la concessione su tutto o parte dell'impianto.

2. Salvo comprovati motivi di urgenza, la revoca dovrà essere comunicata al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso l'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di manutenzione entro il termine indicato al Concedente, che godrà del più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

4. In caso di recesso da parte del Comune, il concessionario avrà diritto ad un equo indennizzo per gli investimenti regolarmente effettuati e non ancora ammortizzati, in rapporto alla prevista durata residua della concessione.

Art. 14 MIGLIORIE ED ADDIZIONI

1. Il concessionario, all'atto della scadenza della concessione non potrà richiedere rimborsi o indennizzi per migliorie, addizioni o altri interventi oppure per particolari attività svolte.

2. Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni dello stato dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario di provvedere, a proprie cure e spese, al ripristino immediato dello stato dei luoghi e dei manufatti. E' in ogni caso fatta salva ogni autonoma valutazione dell'Amministrazione Comunale, anche in relazione alla possibilità di revoca della concessione.

Art. 15 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

2. I lavori di straordinaria manutenzione e di adeguamento normativo funzionale sono di spettanza del Concedente.

3. Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, potrà richiedere all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti, desunti da prezziari ad uso di pubbliche amministrazioni.

4. Qualora l'Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al comma 2 con la necessaria tempestività, potrà autorizzare il concessionario a provvedervi direttamente con successiva analitica rendicontazione della spesa.

Art. 16 MODIFICHE ALL'IMPIANTO DISPOSTE DAL CONCEDENTE

1. In qualunque momento il Comune di Patrica, con un preavviso di 60 giorni, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà necessarie ed opportune.

2. Qualora per l'esecuzione di tali lavori od opere l'impianto dovesse risultare totalmente o parzialmente inagibile, nessuna indennità o compenso spetterà al concessionario, che, tuttavia, avrà diritto, a sua richiesta, ad una corrispondente proroga della durata della concessione. In caso di inagibilità parziale la proroga sarà concessa dal concedente, sulla base di apposita valutazione tecnica, per il tempo necessario al recupero delle perdite subite a causa della sospensione delle attività determinata dalla necessità di eseguire i lavori.

Art. 17 VERIFICHE

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare eventuali verifiche, anche a carattere periodico, orientate a:

- a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. I rappresentanti del Comune di Patrica, ai fini dell'esecuzione dei controlli e delle verifiche, avranno diritto di accedere in qualsiasi momento agli impianti dati in concessione, con semplice preavviso anche telefonico dato al concessionario.

Art. 18 RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 19 ASSICURAZIONI E CAUZIONE

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
2. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione oppure di durata annuale e rinnovo di anno in anno.
4. Il concessionario è tenuto inoltre a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti e delle attrezzature, avente la durata della convenzione.

Art. 20 AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. Deve inoltre curare che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

Art. 21 PUBBLICITÀ

1. Il concessionario è obbligato ad apporre agli ingressi un apposito avviso da cui risulti che l'impianto è di proprietà del Comune di Patrica, la denominazione ed i recapiti e mail e telefonici del concessionario, le discipline sportive che è possibile praticare nell'impianto.
 2. L'avviso dovrà essere conforme al format predisposto e comunicato dal Comune di Patrica.
- 23 L'eventuale imposta di pubblicità per attività svolte nell'impianto, ove prevista, è esclusivamente a carico del Concessionario.

Art. 22 CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità giudiziaria competente, che viene individuata nel Tribunale o nel Giudice di Pace di Frosinone, secondo la rispettiva competenza per materia e per valore.

Art. 23 DOMICILIO

1. Ai fini della presente Convenzione il Comune di Patrica (concedente) elegge domicilio in Patrica, Via del Plebiscito n° 1, palazzo Comunale ed indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata la pec riportata sulla pagina istituzionale del Comune di Patrica.
2. La Società/ Associazione (concessionario) elegge domicilio in Patrica, Via, n. ed indica quale proprio indirizzo di posta elettronica certificata la pec e la e mail, e quale recapito telefonico l'utenza.....

Art. 24 SPESE

1. Tutte le eventuali spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico del concessionario.

Art. 25 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio Codice dei contratti pubblici, al Codice Civile e, in via residuale, alle ulteriori norme di legge eventualmente applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto,
Patrica,

Per il Comune di Patrica (Concedente)
Il Segretario Comunale _____

Per l'Associazione " _____ " (Concessionario)
Il legale rappresentante sig.